



COMUNE DI DORGALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

INDICE

<i>Art.1 – Finalità</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.2 – Definizione di Patrocinio</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.3 – Oggetto del Patrocinio</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.4 – Soggetti beneficiari</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.5 – Criteri per la concessione del Patrocinio</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art.6 – Concessione dei Patrocini in casi eccezionali</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art.7 – Limiti alla concessione dei Patrocini</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art.8 – Autorizzazioni</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art.9 – Modalità di presentazione delle domande</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art.10 – Modalità di rilascio del Patrocinio</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.11 – Obblighi conseguenti alla concessione del Patrocinio</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.12 – Benefici connessi al Patrocinio</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.13 – Revoca del Patrocinio</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.14 – Sanzioni</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.15 – Entrata in vigore</i>	<i>pag. 8</i>

Art. 1 Finalità

1. Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio e vengono stabilite le regole per l'utilizzo dello stemma del Comune di Dorgali.

Art. 2 Definizione di patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento, mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa ritenuta importante per la città ed il suo territorio, e/o meritevole di apprezzamento per le sue qualità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.

2. Il Patrocinio esprime l'interesse per iniziative senza scopo di lucro, a rilevanza comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità.

3. Il Patrocinio viene concesso solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 Oggetto del Patrocinio

1. Possono essere oggetto di patrocinio attività e iniziative che non abbiano finalità lucrative, in particolare:

- Attività e manifestazioni di carattere culturale quali manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche, audiovisive, convegni, congressi.
- Iniziative di studio, ricerca, pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, presentazioni di libri, iniziative di promozione artistica e culturale.
- Iniziative finalizzate alla tutela dei beni culturali e al sostegno e alla valorizzazione delle tradizioni locali e delle rievocazioni storiche;
- Corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali.
- Attività e manifestazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, alla diffusione della cultura europea della cittadinanza, della cultura della pace e dei valori della solidarietà sociale;
- Attività e manifestazioni di carattere sportivo;
- Manifestazioni ed eventi finalizzati alla sensibilizzazione delle problematiche connesse alle politiche sociali.
- Attività finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente e del tessuto economico.
- Attività finalizzate alla promozione turistica del territorio e delle sue risorse.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari del Patrocinio:

- a) Associazioni, Comitati e Fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
- b) Altri organismi *no profit*;
- c) Soggetti pubblici e privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- d) Società di capitali o di persone, per iniziative di carattere divulgativo che non perseguano il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art.6.

Art. 5 Criteri per la concessione del Patrocinio

1. La concessione del patrocinio del Comune spetta al Sindaco.

2. Il patrocinio comunale è concesso, a seguito di istruttoria svolta dall'Ufficio di Segreteria, alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:

- apportino un significativo e prestigioso contributo scientifico, culturale ed informativo, nell'ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- dimostrino di possedere un'effettiva rilevanza comunale, con particolare riferimento a storia, tradizione e abitudini della comunità oppure supportino le azioni e le relazioni nazionali ed internazionali di interesse del Comune nei vari settori di attività;
- siano coerenti con gli obiettivi, con le finalità istituzionali e con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- siano volte a promuovere l'immagine del Comune di Dorgali in campo nazionale ed internazionale;
- siano rilevanti per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale;

3. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Nel caso in cui l'iniziativa debba essere ripetuta ovvero in caso di più iniziative, anche organizzate dal medesimo soggetto, è necessario inoltrare ex novo apposita e distinta richiesta di rilascio patrocinio.

4. La concessione del patrocinio non comporta l'esonero o l'esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e alle disposizioni dell'amministrazione comunale fatte salve le agevolazioni eventualmente previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, a favore di enti pubblici territoriali, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

5. Fatte salve le eventuali agevolazioni connesse al rilascio del patrocinio, previste in altri regolamenti comunali, la concessione del patrocinio non comporta, inoltre, la messa a disposizione gratuita di strutture, beni mobili o servizi di pertinenza dell'Ente né comporta la partecipazione del Comune alle spese di organizzazione dell'iniziativa patrocinata. Pertanto, eventuali altri interventi

da parte del Comune che l'organizzatore dell'iniziativa ritenesse funzionali o necessari alla realizzazione dell'evento, dovranno essere oggetto di autonoma e separata richiesta da inoltrarsi al servizio comunale di volta in volta competente.

6. L'Amministrazione è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione.

Art. 6 Concessione dei patrocini in casi eccezionali

1. In deroga a quanto stabilito dai precedenti articoli 3 e 4 l'Amministrazione Comunale, in presenza di situazioni eccezionali, può concedere il proprio patrocinio anche ad iniziative con profili commerciali e lucrativi, quando le stesse soddisfino i seguenti requisiti:

- a. prevedano che almeno una delle seguenti condizioni sia attuata:
 - devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a quanto previsto l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno tre anni;
 - realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
 - coinvolgano un rilevante numero di potenziali fruitori e prevedano la gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico che assiste all'evento.

Art. 7 Limiti alla concessione dei patrocini

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali che non rientrino nei casi di straordinaria rilevanza di cui al precedente art. 6;
- c) per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del Comune.

2. La pendenza di un contenzioso giurisdizionale tra il richiedente e il Comune di Dorgali come pure la sussistenza di una situazione debitoria, possono costituire causa di diniego del patrocinio.

3. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Art. 8 Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni

concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione della manifestazione.

E' onere dell' organizzatore pertanto acquisire tramite gli uffici competenti, a propria cura e spese e con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione, tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e/o nullaosta previsti dalla normativa vigente e comunque indispensabili allo svolgimento dell'iniziativa.

2. La manifestazione patrocinata dal Comune dovrà pertanto svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti autorizzativi e/o concessori.

3. La mancata acquisizione dei provvedimenti autorizzativi necessari costituisce causa ostativa alla realizzazione dell'evento.

Art. 9 Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste di patrocinio devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

a) Le richieste relative ad iniziative o manifestazioni per lo svolgimento delle quali non siano necessarie autorizzazioni, concessioni o nulla osta, devono essere inoltrate almeno 20 giorni prima della data della manifestazione.

b) Le richieste relative ad iniziative o manifestazioni per lo svolgimento delle quali siano necessarie autorizzazioni, concessioni o nulla osta il cui rilascio è rimesso alla valutazione di altri enti o degli uffici comunali di volta in volta competenti, devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione. In tale ipotesi, è onere del richiedente inoltrare contestualmente ai suddetti enti e uffici, secondo le modalità individuate per ciascun procedimento, autonoma/e e separata/e istanza/e di rilascio di tutti i necessari provvedimenti autorizzativi. La mancata acquisizione o l'acquisizione tardiva dei provvedimenti suddetti costituisce causa ostativa alla realizzazione dell'evento.

2. In caso di ritardo nella presentazione delle richieste rispetto ai termini sopra indicati non viene garantita la conclusione in tempo utile del procedimento di rilascio del patrocinio.

3. Le richieste dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Dorgali nel rispetto dei termini sopra indicati. Le stesse dovranno essere redatte in carta semplice sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile sul sito internet del Comune di Dorgali.

4. Le istanze dovranno essere accompagnate da una relazione che illustri in maniera esauriente l'iniziativa oggetto dell'istanza con indicazione del programma e delle relative modalità di svolgimento. La relazione dovrà evidenziare le finalità dell'iniziativa e dovrà descrivere l'impatto che la stessa può avere sulla comunità locale e in altri contesti. Qualora l'istanza abbia ad oggetto iniziative con profili commerciali o lucrativi, rientranti nei casi eccezionali di cui al precedente art.6, la relazione dovrà evidenziare i vantaggi per l'amministrazione e per la collettività derivanti dal sostegno morale all'iniziativa e/o dovrà indicare la destinazione a scopi benefici dei proventi connessi all'iniziativa.

5. Le richieste dovranno essere firmate in originale dal legale rappresentante dell'ente o dell'Associazione o dal soggetto privato richiedente. Le stesse dovranno essere corredate dalla fotocopia del documento d'identità del richiedente, tranne nel caso in cui sia sottoscritta davanti al pubblico funzionario all'atto del deposito presso il protocollo dell'Ente.

6. Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la bozza di tutto il materiale pubblicitario destinato alla pubblicizzazione dell'iniziativa. Lo stesso dovrà essere esaminato dall'amministrazione prima della stampa definitiva e della relativa diffusione. L'apposizione dello stemma del Comune di Dorgali sul materiale pubblicitario è consentita solo in caso di concessione del patrocinio. L'utilizzo improprio dello stemma del Comune comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

7. L'ufficio di Segreteria verifica la completezza dell'istanza e dei documenti allegati. Qualora si ritenga necessario ai fini della valutazione dell'istanza potranno essere richiesti chiarimenti e/o documentazione integrativa. Potrà essere richiesta l'esibizione dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o ente richiedente. Se anche a seguito di richiesta di integrazioni l'istanza dovesse risultare incompleta la stessa verrà ritenuta inammissibile e pertanto verrà rigettata.

8. Non verranno concessi patrocini per iniziative concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda.

Art. 10 Ufficio competente

1. Al fine dell'istruttoria della domanda di concessione del patrocinio, viene individuato l'Ufficio di Segreteria, incardinato presso l'Area Affari Generali del Comune, quale ufficio competente per il procedimento in ogni sua fase, fino alla redazione del provvedimento conclusivo, da sottoporre alla firma del Sindaco.

Art.11 Modalità di rilascio del patrocinio

1. Il Sindaco, esaminata la richiesta e riscontrata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, formalizza con specifico provvedimento la concessione del patrocinio.

2. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.

Art. 12 Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad utilizzare lo stemma del Comune, negli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata e può stabilire che lo stesso sia affiancato da altri loghi connessi ad altre iniziative dell'Ente.

3. Il beneficiario, a conclusione dell'iniziativa, dovrà presentare all'amministrazione comunale, una relazione dalla quale dovrà emergere, in particolare, la ricaduta dell'evento sulla città e gli eventuali vantaggi per i cittadini e per l'Amministrazione stessa.

Art. 13 Benefici connessi al patrocinio

1. Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa in vigore, l'iniziativa patrocinata usufruisce dei benefici previsti dal D. Lgs. 507/93 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Trovano applicazione gli eventuali ulteriori benefici previsti in altre disposizioni regolamentari comunali.

Art. 14 Revoca del patrocinio

1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

2. La revoca può essere inoltre disposta quando l'iniziativa risulti non corrispondente alle finalità indicate nella richiesta di concessione del patrocinio stesso.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art.15 Sanzioni

1. L'utilizzo dello stemma del Comune di Dorgali per pubblicizzare iniziative non patrocinate dall'Ente, come pure la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 100,00 (cento) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento).

2. Qualora il beneficiario del patrocinio incorra in violazioni particolarmente gravi o in caso di reiterate violazioni a carico dello stesso soggetto, in aggiunta all'applicazione della sanzione di cui sopra, potrà vedersi negata la possibilità di accedere al beneficio del patrocinio per i tre anni successivi .

3. Qualora l'utilizzo improprio del patrocinio leda in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art.16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio.